



Municipio della Città di Francavilla al Mare
Medaglia d'oro al Valore Civile
Provincia di Chieti - Abruzzo

SETTORE IV
URBANISTICA - OO.PP. - AMBIENTE - ATTIVITA' PRODUTTIVE
Servizio Ambiente e Protezione Civile - OO.PP.

Ordinanza n.6 del 05.02.2013

Prot. n. 4317 del 05.02.2013

OGGETTO: pulizia siti confinanti la sede ferroviaria.

IL SINDACO

Premesso:

Che l'art.52 del D.P.R. 753/80 recita "lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art.36.



Che l'art.53 del D.P.R. 753/80 recita *“nei terreni adiacente le linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie. La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato. Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavatore del terreno sia meno profonda.*

Che l'art.55 del D.P.R. 753/80 recita *“i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale”.*

Che gli eccezionali fenomeni meteorologici verificatisi lo scorso anno hanno procurato gravi effetti sul servizio ferroviario su tutto il territorio comunale con blocchi e/o ritardi del pubblico esercizio ferroviario;

Che con nota prot. n.7127 del 22.02.2012 la Rete Ferrovia Italiana ha richiesto alle Amministrazioni Comunali di redigere apposita Ordinanza Sindacale per taglio rami e alberi di proprietà privata nei siti a confine con la R.F.I.;

Ritenuto:

Doveroso dar seguito alla richiesta formulata dalla Rete Ferroviaria Italiana al fine di evitare potenziale pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tendenti alla eliminazione di tali inconvenienti mediante l'imposizione dell'obbligo di cui al D.P.R. n° 753/1980;

Visto:

Il D.Lgs. n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Il D.P.R. n° 753/1980;

Lo Statuto Comunale;

ORDINA

A tutti i proprietari e/o possessori di terreni confinanti con la sede ferroviaria di voler provvedere al taglio di rami ed alberi che possano interferire con le infrastrutture ferroviarie, in ossequio agli articoli n° 52, 53 e 55 del D.P.R. n° 753/1980 e smi.



DISPONE

La pubblicizzazione del presente atto mediante:

- Affissione all'albo Pretorio comunale per tutto il periodo di validità della presente Ordinanza;
- Comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi e attraverso gli organi di stampa locale;
- Pubblicazione sul sito internet comunale;
- L'invio di copia della presente alla R.F.I. s.p.a. per opportuna conoscenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle modalità e tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Funzionario Responsabile
f.to Dr. Agr. Daniele DE MARCO

Il SINDACO
f.to Avv. Antonio LUCIANI